



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016; C) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016

Art. 17 (Trattato di estradizione)

DI OGGETTI A DOMANDA DELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte Richiesta e fatti salvi i diritti dei terzi, che sono debitamente rispettati, tutti i beni, gli strumenti, gli oggetti di valore o i documenti connessi con il reato, rinvenuti al momento dell'arresto, anche quando non sono stati utilizzati per la sua commissione, o che in qualsiasi modo possono servire come prova nel processo, sono consegnati quando si concede l'extradizione anche qualora la stessa non puo' avere luogo per la morte, la scomparsa o la fuga dell'imputato. 2. La Parte Richiesta puo' trattenere temporaneamente o consegnare a condizione di restituzione o rimborso gli oggetti a cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo, quando possono essere sottoposti a misura cautelare nel territorio di tale Parte nell'ambito di un procedimento penale o di confisca in corso. 3. Quando esistono diritti della Parte Richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati, si accerta che essi siano stati consegnati alla Parte Richiedente agli effetti di un processo penale, in conformita' alle disposizioni di questo Articolo, e che siano restituiti alla Parte Richiesta nel termine che questa stabilisce e senza alcun onere. 4. Il sequestro di beni o di elementi materiali probatori non pregiudica la richiesta di assistenza che puo' essere presentata sulla base dei trattati di cooperazione in vigore tra le Parti.

Versione in vigore dal 28 luglio 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016

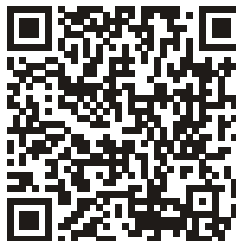
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 82
Partizione	Trattato di estradizione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-82-2020/trattato-di-estradizione-art-17>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 · Art. 17 (Trattato di estradizione)

dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 · Art. 17 (Trattato di estradizione)

